



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 542 del 28/04/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 486 del 02/05/2022

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **9/2022** a favore della Ditta **PUNTO NAUTICA s.r.l.** per l'attività di costruzioni di imbarcazioni svolta nello stabilimento sito in Contrada Caferì del Comune di Gioiosa Marea (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** la richiesta di AUA inoltrata dalla Ditta Punto Nautica s.r.l., pervenuta tramite S.U.A.P. territorialmente competente con nota protocollo n° 8/2022 del 12.01.2022 e successiva integrazione prot n° 393/22 del 17.02.2022, assunte al Protocollo generale di questo Ente rispettivamente ai nn. 774/22 del 13.01.2022 e 4993/22 del 17.02.2022, volta ad ottenere il rilascio dell’AUA ai sensi del comma 1 lett. a) per lo scarico dei reflui, c) per le emissioni in atmosfera ed e) per l’impatto acustico del D.P.R. n° 59/13 per l’attività di costruzioni di imbarcazioni svolta nello stabilimento sito in Contrada Caferì del Comune di Gioiosa Marea (ME);
- VISTO** l’A.A. n° 15/2007 del 08.05.2007, ancora in corso di validità, rilasciato da questo Ente ai sensi dell’art. 269 del D.P.R. n° 152/06 alla Ditta Costruzioni Nautiche s.r.l. per le emissioni in atmosfera prodotte dai punti di emissione E1, E2 e E3;
- VISTO** l’A.A. n° 17/2009 del 24.03.2009, ancora in corso di validità, rilasciato da questo Ente ai sensi dell’art. 269 del D.P.R. n° 152/06 alla Ditta Costruzioni Nautiche s.r.l. per le emissioni in atmosfera prodotte dal punto di emissione E4;
- VISTA** la D.D. n° 183 del 20.02.2014 con la quale questo Ente ha proceduto alla voltura degli AA.AA. sopracitati a favore della Ditta Punto Nautica s.r.l.;
- VISTO** il certificato di allaccio alla rete idrica e fognaria rilasciato dal Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Manutenzioni del Comune di Gioiosa Marea, con protocollo n° 16868 del 30.11.2021 pervenuto con le integrazioni documentali inviate dalla Ditta;
- VISTO** il verbale n° 9cds A.U.A. del 18.03.2022 della Conferenza di Servizi, convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 5132/22 del 18.02.2022 svolta in via telematica, durante la quale si decide di poter procedere all’adozione dell’AUA richiesta una volta pervenuti i pareri endoprocedimentali di merito da parte della STA di Messina e dell’UTC del Comune di Gioiosa Marea (ME);
- VISTO** il parere di competenza per lo scarico delle acque di prima pioggia in rete fognaria comunale e il N.O. acustico rilasciato dal Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Manutenzioni del Comune di Gioiosa Marea (ME), rilasciato con nota protocollo n° 4997 del 04.04.2022, trasmessa dal SUAP ed assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 11087/22 del 05.04.2022;
- VISTO** il parere endoprocedimentale A.U.A. n° 07/2022 espresso dalla STA di Messina con nota protocollo n° 25966 del 13.04.2022, trasmesso dal SUAP con nota prot. n° 5918 del 19.04.2022, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 12948/22 del 20.04.2022. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);
- CONSIDERATO** che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

- VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 05.01.2022.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale n° 9/2022** a favore della Ditta **Punto Nautica s.r.l.**, per lo scarico in fognatura di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di costruzioni di imbarcazioni svolta nello stabilimento sito in Contrada Caferi del Comune di Gioiosa Marea (ME).

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) La Ditta è autorizzata ad effettuare gli scarichi delle acque provenienti dall'insediamento produttivo con le seguenti modalità: lo scarico civile e lo scarico di dilavamento del piazzale dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3, All. 5, P. III del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura prevedendo distinti pozzetti di ispezione e campionamento, assicurandone la costante disponibilità alle Autorità preposte al controllo.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) In particolare il Gestore dovrà:

1. effettuare, annualmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, l'esame chimico sul refluo da dilavamento, da campionarsi a valle del trattamento in occasione di evento meteo ove possibile in modalità mediata nelle 3 h, considerando i seguenti parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Idrocarburi totali, Solventi Organici Aromatici, Rame, Zinco e Saggio di Tossicità acuta inviando gli esiti analitici all'Ufficio Tecnico del Comune, all'ARPA di Messina e a questa Direzione entro 60 gg dalla data del campionamento;
2. mantenere separata la linea di scarico delle acque di dilavamento del piazzale dalle altre linee idrauliche;
3. obliterare la "grata" interna (o scarico parziale S8), in quanto non più collegata ad alcun sistema di scarico e non utilizzata;
4. non immettere nella rete idrica di scarico interna acque reflue o altre sostanze di scarto derivate dal processo produttivo;
5. non immettere nella rete fognaria sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
6. non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altri insediamenti produttivi;

7. procedere ad una corretta manutenzione di tutta la dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
8. garantire il destino degli scarti della depurazione (materiale decantato, oli ed acque di controlavaggio del filtro a coalescenza) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti;
9. esibire, entro mesi TRE dal rilascio dell'AUA, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento dei rifiuti prodotti;
10. sospendere lo scarico in caso di anomalia nella sua composizione (superamento dei limiti tabellari), provvedendo a smaltire i reflui come rifiuto, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino alla normalizzazione dei valori parametrali;
11. dare notizia, anticipatamente ad ogni intervento, di ogni variazione del ciclo tecnologico o della dotazione depurativa, al fine di consentire tutte le valutazioni a seguire;
12. trasmettere annualmente una relazione di sintesi su quantità e qualità delle acque scaricate, quantità di acque attinte, di materie prime e di materie prime ausiliarie utilizzate, gestione della dotazione depurativa, quantità e destino dei fanghi e degli oli residuati dalla depurazione.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 4) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti degli inquinanti come riportato nella tabella che segue:

Punto di emissione	Descrizione	Inquinante	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)	Sistema di abbattimento
E ₁	Cabina gelcottatura	Polveri ⁽¹⁾ SOV (C.O.T.) ⁽²⁾	≤ 3 ≤ 50	Filtri a tessuto Carboni attivi
E ₂	Cabina smerigliatura	Polveri totali ⁽³⁾	≤ 40	Filtri a tessuto Abbattitore a umido
E ₃	Laminazione	Polveri totali ⁽³⁾ Stirene ⁽⁴⁾	≤ 40 ≤ 150	Carboni attivi
E ₄	Rep. Falegnameria	Polveri ⁽³⁾	≤ 40	Filtri a tessuto

(1) D.Lgs. n° 152/06 All. I alla Parte V, Parte III, par. 48-48.2

(2) D.Lgs. n° 152/06 All. I alla Parte V, Parte III, par. 48-48.3

(3) D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010 Art. 2 lett.b)

(4) D.Lgs 152/06 All. I alla Parte V, Parte II par. 4 Tab D, Classe III

Art. 5) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale**, la misurazione delle emissioni con l'impianto condotto a pieno regime, comunicando con almeno 15 giorni di anticipo, a questa Direzione, all'ARPA di Messina e alla STA di Messina la data in cui verranno svolte le prove, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 6) Il Gestore, per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN, ove queste non siano disponibili, sulle base di pertinenti norme tecniche nazionali,

oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base di pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto dell'All. VI, Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 7) Il Gestore, inoltre, dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

1. svolgere tutte le fasi di lavorazione unicamente negli ambienti indicati nella planimetria allegata all'istanza;
2. confinare le cabine con l'installazione di teloni rigidi a scorrere o porte a soffietto;
3. installare su ciascun impianto di abbattimento a carboni attivi un dispositivo conta-ore in modo da poter correlare le ore lavorative, il tempo di funzionamento degli abbattitori e la capacità di depurazione dei carboni attivi;
4. identificare chiaramente i camini con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo, conformemente a quanto descritto negli elaborati grafici allegati all'istanza;
5. rendere conformi i condotti, le sezioni e le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione alle emissioni periodiche ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
6. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
7. riportare nei risultati analitici degli autocontrolli l'indicazione del metodo utilizzato, l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato, le letture dei conta-ore ed il valore dei metri quadri dei semilavorati e prodotti realizzati fino alla data del campionamento;
8. comunicare, entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo, l'eventuale superamento dei limiti dell'inquinante imposto accertato durante i campionamenti in regime di autocontrollo;
9. procedere, nel caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione dell'inquinante, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs. n° 152/06, ed annotare su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento dell'impianto, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
10. effettuare le operazioni di pulizia delle attrezzature (pennelli, rulli, ecc.) nel campo di azione degli impianti di aspirazione fissi e/o mobili in funzione, al fine di poter garantire un impatto contenuto sia nell'ambiente di lavoro sia di diffusione all'esterno dello stabilimento;
11. rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte V del D. Lgs. n°152/06 adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo (polveri, gas, vapori, aerosol);
12. annotare su apposito registro tutte le operazioni di manutenzione del sistema di abbattimento relazionando, con periodicità **annuale**, agli Organi di controllo competenti;
13. comunicare agli Organi di controllo, come previsto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, qualsiasi modifica dell'impianto utilizzato nell'ambito dell'attività produttiva.

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 8) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 9) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, a questa Direzione, all'ARPA di Messina, alla STA di Messina, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente. I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

- a) nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
- b) dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'A.U.A. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
- c) quantitativo espresso in t/anno delle materie prime trattate;
- d) quantitativo espresso in m²/anno dei prodotti finiti;
- e) il numero di ore di funzionamento degli impianti di depurazione;
- f) il numero e la tipologia di imbarcazioni assemblate;
- g) le manutenzioni ordinarie/straordinarie eseguite sugli impianti di abbattimento;
- h) le quantità e le date di sostituzione dei filtri e carboni attivi effettuate, allegando copia della documentazione relativa al conferimento/smaltimento dei rifiuti (registro/scarico, F.I.R., fattura);
- i) le date di effettuazione dei controlli periodici (refluo di dilavamento e emissioni in atmosfera), gli accorgimenti adottati al fine del contenimento delle emissioni diffuse e odorigene, le modalità e la frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento.

Art. 10) I contenitori delle materie prime utilizzate dovranno essere immagazzinati in modo tale da evitare sversamenti e successivamente smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 11) La gestione e lo smaltimento dei rifiuti generati nel ciclo produttivo e/o comunque connessi allo svolgimento delle attività autorizzate, dovranno essere condotti in osservanza alle vigenti normative, con particolare attenzione al deposito temporaneo presso lo stabilimento dei materiali che abbiano caratteristiche di infiammabilità, esplosività e/o tossicità.

Art. 12) Gli spazi esterni limitrofi al capannone dovranno essere mantenuti costantemente puliti.

Art. 13) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 14) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 15) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 16) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 17) Il presente atto ha una durata di quindici anni dalla data di notifica del presente provvedimento. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 18) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di Gioiosa Marea (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, alla STA di Messina, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, all'ARPA di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Gioiosa Marea (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 19) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso nello stabilimento sito in Contrada Caferì del Comune di Gioiosa Marea (ME).

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva,

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 28.04.2022

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 446 del 27.04.2022)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 688 del 01/07/2021)